

**VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI STIENTA (RO)**

Verbale n. 8/2019

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE TRANSAZIONE
FERRARESI GIANNI/COMUNE DI STIENTA**

Il sottoscritto dr. Giovanni Fuso, Revisore Unico dei Conti del Comune di Stienta (RO), redige il presente verbale al fine di esprimere il proprio parere alla stipula dell'atto di transazione tra il Comune di Stienta e il sig. Gianni Ferraresi.

PREMESSA

il Revisore Unico ha ricevuto dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Stienta, a mezzo mail ordinaria, la proposta di delibera di giunta n. 106 del 6/11/2019 avente ad oggetto "Procedimento civile Rg. n. 2879/2014- Tribunale di Rovigo – Azienda Agricola Ferraresi Gianni/Comune di Stienta. Sentenza n. 453/2019 del 25 giugno 2019. Transazione".

PRESO ATTO

- della sentenza n. 453/2019 del 25/6/2019 del Tribunale di Rovigo per causa civile n. 2879/2014 promossa dal sig. Gianni Ferraresi contro il Comune di Stienta e il geom. Luigi Feltrin;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/7/2019 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla citata sentenza;
- della determina n. 41 del 12/9/2019 del Responsabile dell'Area Angelo Medici in cui si incarica l'avv. Christian Finotto di assistere il Comune di Stienta nella definizione transattiva e stragiudiziale della controversia di cui si dirà nel prosieguo;
- della bozza di definizione transattiva concordata tra il Comune di Stienta, assistito dall'avv. Christian Finotto, e il sig. Gianni Ferraresi, assistito dagli avv.ti Benedetto e Giacomo Graziosi, in cui le parti, al fine di risolvere la controversia insorta relativamente all'interpretazione dell'importo delle spese legali liquidate dal Giudice in favore del sig. Ferraresi di cui al punto 7) del dispositivo, concordano di addivenire ad una soluzione bonaria definendo altresì le altre somme dovute dal Comune al sig. Ferraresi in forza della sentenza, sia con riguardo alle spese legali sia con riguardo al capitale, ai fini di semplificare e rendere certe le procedure di adempimento comunale e a cui si rimanda;

CONSIDERATO

- che lo schema di transizione proposto porterebbe alla risoluzione definitiva della controversia in questione ed all'abbandono anch'esso definitivo di altre liti potenziali dall'esito non oggettivamente prevedibile;
- che l'importo complessivo della spesa oggetto appunto dello schema di transizione di prossima approvazione, pari ad € 43.915,05, è stato previsto nel bilancio di previsione 2019-2021;

TENUTO CONTO

- del parere dell'avvocato Christian Finotto in merito alla convenienza economica per il Comune di addivenire alla soluzione in oggetto a conclusione dell'ulteriore controversia sorta in quanto, testualmente, *trattandosi di una questione meramente interpretativa non superabile attraverso i canoni ermeneutici, ne esce che la sede corretta per risolvere ogni contrasto sul punto sarebbe meramente quella giudiziale, ma tanto radicherebbe un nuovo contenzioso con i relativi costi anche a titolo di possibilità di condanna alla rifusione di lite a carico della parte soccombente a fronte di una questione dagli esiti non oggettivamente prevedibili;*
- dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, dr.ssa Cristina De Tomas;

Visto:

- l'art. 239, comma 1 lett. b), punto 6) del D.Lgs. 267/2000;
- il regolamento di contabilità del Comune di Sienta;

tutto ciò premesso, e valutata la congruità e la convenienza della proposta transattiva, si

esprime parere favorevole


alla sottoscrizione dell'atto di transazione tra il Comune di Sienta e il sig. Gianni Ferraresi oggetto della presente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Treviso, 6 novembre 2019.

Il Revisore Unico

dr. Giovanni Fuso



Allegati:

- 1) bozza transazione Ferraresi Gianni/Comune di Sienta;
- 2) proposta di delibera di Giunta 106 del 6/11/2019 e pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

COMUNE DI STIENTA, in persona del Sindaco *pro tempore* Avv. Enrico Ferrarese, con sede in Stienta (RO), Piazza Santo Stefano n. 1 (C.F. 83000750295), con l'avv. Christian Finotto,

da una parte

E

GIANNI FERRARESI, titolare dell'omonima azienda agricola individuale, residente in Stienta (RO), Via Stradazza n. 1714 (C.F. FRRGNN49L27I953D, P. IVA 00553620295), con gli avv.ti Benedetto e Giacomo Graziosi,

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- a) Con sentenza n. 453/2019, pubblicata il 25 giugno 2019, resa nell'ambito della causa civile R.G. n. 2879/2014 promossa dal sig. Ferraresi Gianni nei confronti del Comune di Stienta e del geom. Luigi Feltrin, il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, dott.ssa Federica Abiuso, così provvedeva: "1) *rigetta la domanda di Ferraresi Gianni verso Feltrin Luigi*; 2) *Accoglie in parte la domanda di Ferraresi Gianni verso il Comune di Stienta, in persona del Sindaco pro tempore e, per l'effetto, condanna il Comune di Stienta a corrispondere all'attore la somma di euro 15.120,46 a titolo di danno emergente precontrattuale ex art. 1337 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dalla domanda al saldo*; 3) *rigetta la domanda di Ferraresi Gianni verso il Comune di Stienta in punto di risarcimento dei danni da lucro cessante precontrattuale*; 4) *rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti*; 5) *dichiara assorbita e, comunque, rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti*; 6) *compensa per l'intero le spese di lite tra Attore e Convenuto Luigi Feltrin, per il presente giudizio*; 7) *compensa le spese di lite tra attore e Comune di Stienta, in persona del Sindaco pro tempore, con condanna del Comune medesimo a rifondere all'attore la parte rimanente del 70% delle spese di lite del presente giudizio pari ad euro 13.430,00 per compensi, ed euro 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge*; 8) *condanna per l'intero ed in via solidale il Comune di Stienta, in persona del Sindaco pro tempore, e Feltrin Luigi a rifondere all'attore le spese di lite del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione pari ad euro 7.290,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge*";
- b) La predetta sentenza, notificata dal sig. Ferraresi Gianni al Comune di Stienta nel domicilio eletto presso il procuratore, non è stata appellata acquistando così efficacia di giudicato;

- c) Fra le parti è insorta una controversia relativamente all'interpretazione dell'importo delle spese legali liquidate dal Giudice in favore del sig. Ferraresi di cui al punto 7) del dispositivo;
- d) In particolare non è chiaro se l'importo "*delle spese di lite del presente giudizio pari ad Euro 13.430,00*" indicato al menzionato punto 7) del dispositivo debba alternativamente riferirsi
- all'intero importo delle spese di lite di cui al punto 7) medesimo (da assoggettare quindi alla ripartizione percentuale), come sostiene il Comune di Stienta secondo cui l'importo a tale titolo dovuto alla controparte sarebbe quindi pari ad euro 9.401,00 per compensi (oltre ad euro 786,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge)
 - oppure alla risultante della già intervenuta compensazione giudiziale e corrisponda all'effettivo importo delle spese legali poste a tale titolo a carico del Comune di Stienta, come sostiene il sig. Ferraresi secondo cui l'importo dovuto in proprio favore sarebbe quindi pari ad euro 13.430,00 per compensi (oltre euro 786,00 esborsi, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge);
- e) Il Comune di Stienta e il sig. Ferraresi Gianni, ai soli fini transattivi e per evitare l'alea di un nuovo contenzioso, convengono di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza insorta rinunciando così ad intraprendere qualsivoglia altra iniziativa giudiziale connessa e/o derivata dalla succitata pronuncia con riferimento al punto 7) del dispositivo della succitata pronuncia.
- f) Le parti intendono inoltre quantificare esattamente le altre somme dovute dal Comune al sig. Ferraresi in forza della sentenza, sia con riguardo alle spese legali sia con riguardo al capitale, ai fini di semplificare e rendere certe le procedure di adempimento comunale.

Tutto ciò premesso, al fine di addivenire ad un accordo transattivo e di risolvere la questione interpretativa sorta in relazione al punto 7) del dispositivo della sentenza civile n. 453/2019 del Tribunale di Rovigo, le parti

convengono e sottoscrivono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, anche ai fini della sua interpretazione.
2. Il Comune di Stienta, in persona del Sindaco *pro tempore*, e il sig. Ferraresi Gianni convengono di interpretare il punto 7) del dispositivo della sentenza civile n. 453/2019 resa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito della causa civile R.G. n. 2879/2014 aggiungendo all'importo proposto dal Comune di Stienta (euro 9.401,00 per compensi) un ulteriore importo corrispondente alla metà esatta della differenza dei suindicati importi quali interpretati dalle parti ovvero: euro 13.430,00 – euro 9.401,00 = euro 4.029,00: 2 = euro 2.014,50, con la conseguenza che l'importo da pagare a carico del Comune ai sensi del punto 7) della sentenza ammonta ad euro 9.401,00+

- 2.014,50= euro 11.415,50 per compensi, oltre ad euro 786,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA (corrispondente all'85% dell'importo liquidato di euro 13.430,00);
3. Il Comune di Stienta, in persona del Sindaco *pro tempore*, e il sig. Ferraresi Gianni danno atto che ai sensi del punto 8) del dispositivo della sentenza civile n. 453/2019 resa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito della causa civile R.G. n. 2879/2014, il Comune di Stienta ed il geom. Luigi Feltrin sono solidalmente tenuti a pagare al sig. Ferraresi Gianni, a titolo di rimborso delle spese legali per il giudizio di cassazione, un importo di euro 7.290,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge; di conseguenza, essi convengono che il Comune di Stienta provvederà a saldare integralmente tale somma in favore del il sig. Ferraresi Gianni, come richiesto da quest'ultimo con lettera a mezzo legale del 9 agosto 2019, salvo il diritto comunale alla rivalsa interna nei confronti del geom. Feltrin.
 4. Il Comune di Stienta , in persona del Sindaco *pro tempore*, e il sig. Ferraresi Gianni convengono che l'imposta di registro liquidata in relazione alla sentenza n. 453/2019, e pari ad €. 200,00 (duecento/00), deve essere sopportata per il 70% in capo al Comune e per il 30% in capo al sig. Ferraresi Gianni; di conseguenza, essi convengono che il Comune pagherà integralmente e tempestivamente l'imposta di registro all'Amministrazione finanziaria e che la quota di competenza del sig. Gianni Ferraresi, pari ad €. 60,00 (sessanta/00) sarà detratta dalle somme che il Comune dovrà pagare al medesimo sig. Ferraresi a titolo di rimborso delle spese legali.
 5. Per effetto dei punti 2, 3 e 4 che precedono, e ferme tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza n. 453/2019 del Tribunale di Rovigo, si stabilisce quindi che il Comune di Stienta, in persona del Sindaco *pro tempore*, corrisponderà al sig. Ferraresi Gianni, a titolo di spese legali le seguenti somme:
 - somme di cui al punto 7) del dispositivo: euro 11.415,50 per compensi, oltre ad euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% (per euro 1.712,32), CPA al 4% (per euro 525,11) ed IVA al 22% (per euro 3.003,65), **e così complessivamente euro 17.442,58** (diconsi euro diciassettemilaquattrocentoquarantadue/58);
 - somme di cui al punto 8) del dispositivo: euro 7.290,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% (per euro 1.093,50), CPA al 4% (per euro 335,34) ed IVA al 22% (per euro 1.918,14), **e così complessivamente euro 10.636,98** (diconsi euro diecimilaseicentotrentasei/98);
 - detrazione di euro 60,00 perché il Comune pagherà integralmente all'Amministrazione finanziaria l'imposta di registro, anche nella quota di spettanza del sig. Ferraresi Gianni che va dunque detratta;
 - l'importo totale da pagare al sig. Ferraresi Gianni da parte del Comune di Stienta ai sensi dei punti precedenti ammonta pertanto **ad euro 28.019,56** (diconsi ventottomiladiciannove/56);
 6. La presente transazione non concerne le altre somme dovute dal Comune di Stienta al sig. Ferraresi Gianni in forza del punto 2) della sentenza n. 453/2019 del Tribunale di Rovigo;

cionondimeno a fini di chiarezza e per semplificare gli adempimenti comunali le parti convengono che esse ammontano alla data del 10 ottobre 2019 ad euro 15.120,46 a titolo di danno emergente precontrattuale ex art. 1337 c.c. e ad euro 775,04 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal 15.7.2014 (data della domanda), **e così complessivamente euro 15.895,49** (diconsi quindicimilaottocentonovantacinque/49); inoltre, qualora il pagamento avvenga entro il 10 novembre 2019 il sig. Ferraresi non chiederà ulteriori somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione;

7. Il pagamento della complessiva somma di cui ai punti 5 e 6 che precede, **pari ad 43.915,05 (diconsi quarantatremilanovecentoquindici/05)**, verrà effettuato entro il 10 novembre 2019 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del sig. Ferraresi Gianni acceso presso l'Istituto _____, al seguente codice Iban: _____ ;
8. Con la sottoscrizione del presente accordo e salvo il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni in esso previste, le parti si danno reciprocamente atto di aver transattivamente definito, a qualunque titolo, la controversia tra loro insorta in relazione all'interpretazione del punto 7) del dispositivo della sentenza n. 453/2019 resa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito della causa civile R.G. n. 2879/2014 e, ferme le altre statuizioni della citata pronuncia, dichiarano di non aver, pertanto, più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione alla questione oggetto del presente atto transattiva come sopra compiutamente determinata.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Donà di Piave - Rovigo, lì

Comune di Sienta

Ferraresi Gianni

Il Sindaco

Avv. Christian Finotto

Avv. Benedetto Graziosi

Avv. Giacomo Graziosi

COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

PROPOSTA DI GIUNTA N.106 DEL 06-11-2019

Ufficio: *SEGRETERIA*

Oggetto: **PROCEDIMENTO CIVILE RG. N. 2879/2014 - TRIBUNALE DI ROVIGO - AZIENDA AGRICOLA FERRARESI GIANNI/COMUNE DI STIENTA. SENTENZA N. 453/2019 DEL 25 GIUGNO 2019. TRANSAZIONE**

PRESENTI ALLA SEDUTA

<input type="checkbox"/>	FERRARESE ENRICO	SINDACO
<input type="checkbox"/>	MALAVASI RICCARDO	VICESINDACO ESTERNO
<input type="checkbox"/>	FRANCHI MARCO	ASSESSORE ESTERNO
<input type="checkbox"/>	GARATO MARINA	ASSESSORE ESTERNO
<input type="checkbox"/>	FOGAGNOLO ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO

DELIBERA N. _____

Soggetta a Ratifica

Immediatamente Eseguitibile
 da comunicare alla Prefettura

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con sentenza n. 453/2019, pubblicata il 25 giugno 2019, resa nell'ambito della causa civile R.G. n. 2879/2014 promossa dal sig. Ferraresi Gianni nei confronti del Comune di Stienta e del geom. Luigi Feltrin, il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, dott.ssa Federica Abiuso, così provvedeva: "1) *rigetta la domanda di Ferraresi Gianni verso Feltrin Luigi*; 2) *Accoglie in parte la domanda di Ferraresi Gianni verso il Comune di Stienta, in persona del Sindaco pro tempore e, per l'effetto, condanna il Comune di Stienta a corrispondere all'attore la somma di euro 15.120,46 a titolo di danno emergente precontrattuale ex art. 1337 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dalla domanda al saldo*; 3) *rigetta la domanda di Ferraresi Gianni verso il Comune di Stienta in punto di risarcimento dei danni da lucro cessante precontrattuale*; 4) *rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti*; 5) *dichiara assorbita e, comunque, rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti*; 6) *compensa per l'intero le spese di lite tra Attore e Convenuto Luigi Feltrin, per il presente giudizio*; 7) *compensa le spese di lite tra attore e Comune di Stienta, in persona del Sindaco pro tempore, con condanna del Comune medesimo a rifondere all'attore la parte rimanente del 70% delle spese di lite del presente giudizio pari ad euro 13.430,00 per compensi, ed euro 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge*; 8) *condanna per l'intero ed in via solidale il Comune di Stienta, in persona del Sindaco pro tempore, e Feltrin Luigi a rifondere all'attore le spese di lite del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione pari ad euro 7.290,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge*";

- a) La predetta sentenza, notificata dal sig. Ferraresi Gianni al Comune di Stienta nel domicilio eletto presso il procuratore, non è stata appellata acquistando così efficacia di giudicato;
- b) Fra le parti è insorta una controversia relativamente all'interpretazione dell'importo delle spese legali liquidate dal Giudice in favore del sig. Ferraresi di cui al punto 7) del dispositivo;
- c) In particolare non è chiaro se l'importo "*delle spese di lite del presente giudizio pari ad Euro 13.430,00*" indicato al menzionato punto 7) del dispositivo debba alternativamente riferirsi
 - all'intero importo delle spese di lite di cui al punto 7) medesimo (da assoggettare quindi alla ripartizione percentuale), come sostiene il Comune di Stienta secondo cui l'importo a tale titolo dovuto alla controparte sarebbe quindi pari ad euro 9.401,00 per compensi (oltre ad euro 786,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge)

- oppure alla risultante della già intervenuta compensazione giudiziale e corrisponda all'effettivo importo delle spese legali poste a tale titolo a carico del Comune di Stienta, come sostiene il sig. Ferraresi secondo cui l'importo dovuto in proprio favore sarebbe quindi pari ad euro 13.430,00 per compensi (oltre euro 786,00 esborsi, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge);

Ritenuto opportuno addivenire ad una soluzione concordata dell'ulteriore questione insorta, evitando di intraprendere qualsivoglia altra iniziativa giudiziale connessa e/o derivata dalla succitata pronuncia con riferimento al punto 7) del dispositivo;

Visto il testo dell'atto di transazione allegato alla presente in parte integrante e sostanziale (all. A), con il quale le parti quantificano esattamente le somme dovute dal Comune al sig. Ferraresi in forza della sentenza in ordine al punto 7) del dispositivo ed altresì, con mero effetto dichiarativo, quantificano le restanti spese legali ed il capitale che il comune è tenuto pagare in forza della sentenza nonché i termini di pagamento, ai fini di semplificare e rendere certe le procedure di adempimento da parte dell'Ente oltre che di concludere definitivamente la controversia;

Preso atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

I. l'esistenza di una controversia;

II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;

III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;

IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;

Sentito il legale del comune di Stienta, Avv. Finotto, in merito alla convenienza per il Comune della suddetta soluzione a conclusione dell'ulteriore controversia sorta, secondo il quale, trattandosi di una questione meramente interpretativa di una sentenza non superabile attraverso i canoni ermeneutici, la sede corretta per risolvere ogni contrasto sul punto sarebbe meramente quella giudiziale, che tuttavia, radicherebbe un nuovo contenzioso con i relativi costi anche a titolo di possibilità di condanna alla rifusione delle spese di lite a carico della parte soccombente, a fronte di una questione dagli esiti non oggettivamente prevedibili;

Dato atto che la spesa complessiva di € **43.915,05** è prevista nel bilancio di previsione 2019-2021 come da delibera di C.C. n. 16 del 13/03/2019;

Acquisito il parere del revisore dei conti in data __prot. n. __ (all. C) espresso ai sensi dell'art. 239 c.1 lett.b) n.6;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di demandare ai competenti responsabili del servizio tutti gli adempimenti e gli atti conseguenti al presente provvedimento;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse da intendersi qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il testo dell'atto di transazione allegato alla presente in parte integrante e sostanziale (all. A), con il quale le parti interpretano e quantificano esattamente le somme dovute dal Comune di Stienta al sig. Ferraresi in forza della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 453/2019 in ordine al punto 7) del dispositivo ed altresì, con effetto dichiarativo, quantificano le restanti spese legali ed il capitale che il Comune è tenuto pagare in forza della sentenza stessa nonché determinano gli esatti termini di pagamento;

Di demandare ai competenti responsabili del servizio tutti gli adempimenti e gli atti conseguenti al presente provvedimento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. n.267/2000.

PROPOSTA DI GIUNTA N.106 DEL 06-11-2019 del Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: **PROCEDIMENTO CIVILE RG. N. 2879/2014 - TRIBUNALE DI ROVIGO - AZIENDA AGRICOLA FERRARESI GIANNI/COMUNE DI STIENTA. SENTENZA N. 453/2019 DEL 25 GIUGNO 2019. TRANSAZIONE**

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL D.lgs N.267/2000

Regolarità contabile: Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario DE TOMAS CRISTINA

Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio DE TOMAS CRISTINA